

**ALIQUOTE TASI 2015** approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 28/07/2015

Scadenza: acconto 16 GIUGNO 2015      saldo 16 DICEMBRE 2015      unica soluzione 16 Giugno 2015

**Codici Tributo TASI:****3958** abitazione principale e relative pertinenze      **3959** fabbricati rurali ad uso strumentale      **3961** altri fabbricati3,3 per mille**ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusa categoria A/1-A/8-A/9)**

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3,3 per mille**ANZIANI E DISABILI**

L'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente

3,3 per mille**CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE**

l'immobile del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario: l'assegnazione di intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

3,3 per mille**CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**Ai sensi dell'art.9 bis c. 2 del d.l. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3.**

L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3,3 per mille**FORZE DI POLIZIA**

Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3,3 per mille**COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA**

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

0 (zero) per mille**TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI**

(la nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorché sussistono congiuntamente:

- l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione costituente "prima casa") e le relative pertinenze;
- l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarità o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

**Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate**

All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro	Resta inteso che la detrazione è unica  e non si applica per scaglioni di rendita
Da 0 (zero) a 250	120	
oltre 250 a 300	100	
oltre 300 a 350	90	
oltre 350 a 400	70	
oltre 400 a 450	50	
oltre 450 a 550	20	
oltre 550	0	

Le detrazioni spettano:

- fino a concorrenza del suo ammontare;
  - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Detrazioni per figli:** Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione pari a 20,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

1,0 per mille**FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA**

di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, alla Legge 26.2.1994, n. 133.

2,5 per mille

**FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA** fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili

**DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

1° Servizio Programmazione Finanziaria e Servizi Interni

Ufficio Entrate - tributi ed economato

Tel. 0522/485713 - [meazzoni.luigina@comune.castelnovo-di-sotto.re.it](mailto:meazzoni.luigina@comune.castelnovo-di-sotto.re.it)

PEC: [m.bellelli@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it](mailto:m.bellelli@pec.comune.castelnovo-di-sotto.re.it)

**Art. 1** - La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

**Art. 2** - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;

**Art. 3** - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per i figli.

**Art. 4** - Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

**Art. 5** - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

**Art. 6** - Casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- in caso di contitolarità del possesso l'imposta è dovuta da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote di possesso e l'applicazione della detrazione eventualmente spettante per abitazione principale opera in ragione delle quote di possesso

- nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, si applica il criterio già illustrato nel precedente art. 3 delle Disposizioni regolamentari.

**Art. 7** - Il versamento della Tasi si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno;

**Art. 8** - Il versamento minimo è di €2,50 (art. 26/bis regolamento generale delle entrate in vigore);

**Art. 9** - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17;

**Art. 10** - Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;

**Art. 11** - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

\*\*\*

**A) ABITAZIONE PRINCIPALE** - COINCIDENTE CON LA DIMORA ABITUALE E LA  
RESIDENZA ANAGRAFICA DEL PROPRIETARIO CON IL SUO  
NUCLEO (escluse le Categorie A/1 -A/8-A/9)  
**E PERTINENZE** - categorie C/2, C/6, C/7 nella misura di una categoria

IDENTIFICATIVI IMMOBILI      FG. \_\_\_\_\_ MAPP/PARTICELLA \_\_\_\_\_ SUB \_\_\_\_\_  
    FG. \_\_\_\_\_ MAPP/PARTICELLA \_\_\_\_\_ SUB \_\_\_\_\_ R.C. \_\_\_\_\_  
    FG. \_\_\_\_\_ MAPP/PARTICELLA \_\_\_\_\_ SUB \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

RENDITA/E                                      BASE IMPONIBILE                      ALIQUOTA                                      IMPOSTA ANNUA  
 CATASTALE/I

\_\_\_\_\_ X 1,05 X 160 = \_\_\_\_\_ :1000 X 3,3 = \_\_\_\_\_  
 imposta lorda da rapportare alla % possesso \_\_\_\_\_ % = \_\_\_\_\_ ---

DETRAZIONE PER RENDITA: \_\_\_\_\_ ---

<b>da 0(zero) a 250</b>	<b>120</b>
<b>oltre 250 a 300</b>	<b>100</b>
<b>oltre 300 a 350</b>	<b>90</b>
<b>oltre 350 a 400</b>	<b>70</b>
<b>oltre 400 a 450</b>	<b>50</b>
<b>oltre 450 a 550</b>	<b>20</b>
<b>oltre 550</b>	<b>0</b>

DETRAZIONE per figli \_\_\_\_\_ =

Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione pari a € 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Il diritto alla detrazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento

IMPOSTA ANNUA DOVUTA \_\_\_\_\_

SE IL POSSESSO                                      IMPOSTA ANNUA :12 X mesi \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 E' PER PARTE DI ANNO \_\_\_\_\_

ACCONTO entro il 16 giugno

IMPOSTA ANNUA _____ : 2 = _____
CODICE TRIBUTO DELEGA F24 = 3958
SALDO entro il 16 dicembre
IMPOSTA ANNUA _____ --- ACCONTO _____
= _____
CODICE TRIBUTO DELEGA F24 = 3958